

Codice DB1613

D.D. 23 gennaio 2014, n. 13

**R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Cumiona" sita nel territorio del Comune di Borgomanero (NO) presentata dalla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale in Borgomanero Via Domenico Savio 27. Pos. C36N.**

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";

visto il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

visto il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Distretto Minerario di Torino del 1° ottobre 1997 con scadenza al 3 aprile 2012;

vista la determinazione dirigenziale n. 237 del 22 giugno 2011, con la quale è stata concessa la riduzione d'area e la ridelimitazione della Concessione mineraria "Cumiona";

vista l'istanza in data 16 gennaio 2012 con la quale la Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale in Borgomanero (NO) Via Domenico Savio 27, ha chiesto il rinnovo della Concessione "Cumiona" nel Comune di Borgomanero (NO), per la coltivazione di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argilla per porcellana e terraglia forte;

considerato che l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 16 febbraio 2012 e in pari data all'Albo Pretorio telematico del comune di Borgomanero (NO) per quindici giorni consecutivi con referto senza opposizioni;

considerato che il progetto di coltivazione e il conseguente recupero ambientale sono stati preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013, assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

considerato che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927, è patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria;

visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Verbania e Alessandria n. 12131 del 24 settembre 2013 ai sensi del D.lgs. 42/2004;

visto il parere favorevole espresso dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 27691/DB0814 del 7 ottobre 2013 ai sensi del D.lgs 42/2004;

visto il parere favorevole emesso dal Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico- area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania in data 27 settembre 2013 ai sensi della L.R. 45/1989;

visto il parere favorevole rilasciato dal Settore regionale Foreste in data 30 settembre 2013 prot. n. 60708/DB1418 ai sensi della L.R.45/1989;

tutto ciò premesso, visti gli atti d'ufficio, vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale";

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005 sull'imposta di bollo modificato dalla Legge 71/2013;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "legge Finanziaria 2006", successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l'art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 180 del 14 maggio 2013 con la quale il diritto annuo anticipato delle concessioni minerarie è stato aggiornato;

#### IL DIRETTORE

Visto il D.lgs n. 165/2001 ;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

#### *determina*

1. Alla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe s.a.s., con sede legale in Borgomanero (NO), Via Domenico Savio 27, (partita IVA 01231000033), è accordato il rinnovo per 5 anni, a decorrere dalla data della presente determina, della Concessione mineraria denominata "Cumiona", per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argilla per porcellana e terraglie forti, per il completamento della prima fase quinquennale come da progetto approvato;

2. L'area della Concessione è pari a ettari 51 e are 40 ed è la medesima risultante dalla determina di riduzione d'area e ridelimitazione citata in premessa;

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in 2226,64 € (duemiladuecentoventisei/64 €), pari a 42,82 (quarantadue/82 €) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2014 mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Cumiona, Comune di Borgomanero (NO). L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,54 al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 68-2067 del 17 maggio 2011.

I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

4. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41-6960 del 23 dicembre 2013 e attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel parere favorevole rilasciato dal Settore regionale Foreste in data 30 settembre 2013 prot. n. 60708/DB1418 ai sensi della L.R.45/1989; che viene allegato alla presente determinazione;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 16,00 (sedici), ai sensi della Legge 71/2013;

g) far pervenire al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n. 41-6960 del 23 dicembre 2013, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi ) giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto